

Non chiari i rischi dell'investimento Pignorati 300mila euro a Mps

La sentenza

L'istituto condannato a risarcire il cliente per un'operazione finanziaria del 2007

Un pignoramento per oltre 300 mila euro alla Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di un imprenditore agricolo di origini comasche. Nelle ultime ore i legali di Stefano Farkas, titolare dell'azienda vinicola Lazarus, hanno accompagnato l'ufficiale giudiziario di Como nella filiale comasca della banca per mettere in atto quanto previsto dalla corte di appello di Firenze.

La vicenda è legata a una controversia in materia di Interest Rate Swap, culminata con sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2221 pubblicata lo scorso 7 ottobre, dove è stata dichiarata la nullità del contratto bancario derivato e, di conseguenza, ha condannato Banca Monte dei Paschi di Siena e a restituire 243.520 euro, oltre a riconoscere come non dovute ulteriori somme per ulteriori 404.650 euro.

«La banca non ha però eseguito spontaneamente la sentenza – spiega l'avvocato coma-

sco Marco Dalla Zanna che insieme al collega Franco Fabiani ha assistito Farkas nella controversia - e dunque è stato necessario promuovere l'espropriazione mobiliare presso una sua filiale».

Tutto ha origine nel 2007 quanto Banca Mps ha proposto una operazione in strumenti finanziari derivati con il fine di assicurare Farkas contro l'aumento del tasso di interesse rispetto all'indebitamento in essere costituito da un contratto di mutuo di un milione e 500mila euro euro.

«Il giudizio è stato instaurato nel 2014 – spiega Dalla Zanna – dopo avere constatato delle anomalie contrattuali, per arginare le perdite prodotte dai periodici differenziali negativi addebitati in conto corrente per effetto dell'esecuzione del ritenuto illegittimo contratto derivato. In primo grado il Tribunale non ha riconosciuto le ragioni dell'attore, pur accertando che il signor Farkas era stato erroneamente classificato dalla banca “operatore qualificato”».

Farkas, con il patrocinio dei suoi avvocati, nel 2019 ha formulato appello contro tale decisione e ha ottenuto ragione. «Il contratto derivato era privo del-



Al centro del caso un imprenditore di origini comasche ARCHIVIO

È stata dichiarata l'invalidità di uno strumento finanziario derivato

l'indicazione dei suoi elementi essenziali – aggiunge il legale – erano assenti nella contrattualistica il valore del contratto, il cosiddetto Mark to Market, il suo metodo di calcolo e gli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento, non era quin-

di possibile per il nostro assistito conoscere in anticipo l'alea dello Swap e i costi del contatto, pur se impliciti». In conclusione, come sottolineato da Dalla Zanna, è stata dichiarata l'invalidità di uno strumento finanziario derivato contratto da un investitore “non qualificato” che era stato indotto dalla banca a scommettere sull'innalzamento del tasso di interesse, senza conoscere i rischi e i costi di tale scommessa, e che pertanto era stato posto nell'impossibilità di effettuare una scelta consapevole di investimento.

Francesca Guido